

Circolare n. 2006-02

RISOLUZIONE NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI COREA

Finalità

Con la presente Circolare si trasmette in allegato la Risoluzione adottata il 14 ottobre dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Repubblica Democratica Popolare di Corea.

Fonti normative

Consiglio di Sicurezza ONU – Risoluzione 1718 (2006)

Disposizioni

La Risoluzione prevede sanzioni economiche contro la Corea del Nord, in particolare l'embargo su armi e materiali connessi, riconducibili a tecnologie nucleari o missilistiche e sui prodotti di lusso, nonché il congelamento immediato dei fondi, beni finanziari e risorse economiche che si trovano sul territorio della Repubblica di San Marino.

La Repubblica di San Marino, quale Stato membro dell'ONU, è tenuta ad assicurare il rispetto dell'embargo, pertanto si richiamano i soggetti vigilati al puntuale rispetto della Risoluzione in parola e agli adempimenti di propria competenza.

San Marino, 16 novembre 2006.

Consiglio di SicurezzaDistr. Generale
23 ottobre 2006**Risoluzione 1718 (2006)****Adottata dal Consiglio di Sicurezza alla 5551^o riunione, il 14 ottobre 2006***Il Consiglio di Sicurezza,*

Richiamando le sue precedenti risoluzioni a riguardo, inclusa la risoluzione 825 (1993), la risoluzione 1540 (2004) e, in particolare, la risoluzione 1695 (2006), così come la dichiarazione fatta dal suo presidente del 6 ottobre 2006 (S/PRST/2006/41),

Riaffermando che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali,

Dichiarandosi estremamente preoccupato per il fatto che la Repubblica Democratica Popolare di Corea afferma di aver condotto un test nucleare il 9 ottobre 2006, e per la sfida che un esperimento di quel genere pone al Trattato di Non-Proliferazione delle Armi Nucleari e agli sforzi internazionali volti a rafforzare il regime di non-proliferazione delle armi nucleari in tutto il mondo, e per il pericolo che ne deriva per la pace e la stabilità nella regione e oltre,

Esprimendo la ferma convinzione che il regime internazionale di non-proliferazione delle armi nucleari deve essere mantenuto e ricordando che la Repubblica Democratica Popolare di Corea non può essere Stato dotato di armi nucleari conformemente al Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari,

Deplorando il fatto che la Repubblica Democratica Popolare di Corea abbia annunciato di volersi ritirare dal Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari e dotarsi di armi nucleari,

Deplorando altresì il fatto che la Repubblica Democratica Popolare di Corea abbia rifiutato di riprendere i colloqui a sei senza precondizioni,

Facendo propria la Dichiarazione congiunta emessa il 19 settembre 2005 da Cina, Stati Uniti d'America, Federazione Russa, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica Democratica Popolare di Corea,

Sottolineando che è importante che la Repubblica Democratica Popolare di Corea tenga conto delle altre preoccupazioni umanitarie e di sicurezza della comunità internazionale,

Dichiarandosi profondamente preoccupato per il fatto che il test rivendicato dalla Repubblica Democratica Popolare di Corea ha aggravato le tensioni nella regione e oltre e

ritenendo pertanto che esiste una minaccia manifesta alla pace e alla sicurezza internazionali,

Agendo in virtù del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, e *prendendo* provvedimenti ai sensi dell'Articolo 41,

1. *Condanna* il test nucleare annunciato dalla Repubblica Democratica Popolare di Corea il 9 ottobre 2006, in flagrante contrasto con le sue pertinenti risoluzioni, in particolare la risoluzione 1695 (2006), così come la dichiarazione fatta dal suo presidente il 6 ottobre 2006 (S/PRST/2006/41), visto in particolare che tale test porterebbe alla condanna universale della comunità internazionale e costituirebbe una minaccia manifesta alla pace e alla sicurezza internazionali;
2. *Ingiunge* alla Repubblica Democratica Popolare di Corea di astenersi dal condurre altri test nucleari o dal lanciare missili balistici,
3. *Ingiunge* alla Repubblica Democratica Popolare di Corea di revocare immediatamente la dichiarazione del suo ritiro dal Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari;
4. *Ingiunge inoltre* alla Repubblica Democratica Popolare di Corea di fare ritorno al Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari e alle garanzie dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), e *sottolinea* la necessità per tutti gli Stati Parti al Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari di continuare a rispettare i propri obblighi convenzionali;
5. *Decide* che la Repubblica Democratica Popolare di Corea deve sospendere ogni attività legata al suo programma di missili balistici e ristabilire in questo contesto tutti gli impegni precedentemente sottoscritti in favore di una moratoria sul lancio dei missili;
6. *Decide* che la Repubblica Democratica Popolare di Corea deve abbandonare tutte le armi nucleari e tutti i programmi nucleari esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile, rispettare rigorosamente gli impegni che incombono sulle Parti al Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari e le condizioni previste dall'Accordo di garanzia (AIEA Incirc/403) concluso con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) e fornire all'AIEA misure di trasparenza che vanno al di là di questi obblighi, compreso l'accesso alle persone, alla documentazione, al materiale e alle installazioni che l'AIEA potrebbe richiedere e ritenere necessario;
7. *Decide altresì* che la Repubblica Democratica Popolare di Corea deve abbandonare tutte le altre armi di distruzione di massa esistenti e ogni programma di missili balistici esistente in modo completo, verificabile e irreversibile;
8. *Decide* che:
 - a) Tutti gli Stati Membri dovranno impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento, direttamente o indirettamente, verso la Repubblica Democratica Popolare di Corea attraverso il proprio territorio o i propri cittadini, ovvero mediante navi o aeromobili che battono loro bandiera, che abbiano o meno origine nel loro territorio, di quanto segue:
 - i) Carri armati, veicoli da guerra corazzati, sistemi di artiglieria pesante, aerei da combattimento, elicotteri d'assalto, navi da guerra, missili e sistemi missilistici come definiti ai fini del Registro delle Armi Convenzionali dell'ONU, o relativo

materiale, compresi pezzi di ricambio, o articoli secondo quanto stabilito dal Comitato del Consiglio di Sicurezza stabilito in applicazione del sottostante paragrafo 12 (qui di seguito il Comitato);

ii). Tutti i beni, materie, materiale, merci e tecnologie che compaiono negli elenchi contenuti nei documenti S/2006/814 e S/2006/815, a meno che entro 14 giorni dall'adozione della presente risoluzione il Comitato non abbia modificato o completato le proprie disposizioni tenendo conto anche dell'elenco contenuto nel documento S/2006/816, nonché ogni altro bene, materia, materiale, merce o tecnologia che il Consiglio di Sicurezza o il Comitato potrebbero determinare, in quanto suscettibili di contribuire ai programmi nucleari, di missili balistici o di altre armi di distruzione di massa della Repubblica Democratica Popolare di Corea;

iii). Beni di lusso;

b) La Repubblica Democratica Popolare di Corea dovrà cessare di esportare tutti i beni citati alle lettere a) i) e ii) di cui sopra e tutti gli Stati Membri dovranno vietare l'acquisizione di questi beni dalla Repubblica Democratica Popolare di Corea ad opera dei propri cittadini, sia che questi beni provengano o meno dal territorio della Repubblica Democratica Popolare di Corea, compresi navi o aeromobili che battono bandiera coreana;

c) Tutti gli Stati Membri dovranno opporsi a qualsiasi trasferimento da o verso la Repubblica Democratica Popolare di Corea, ad opera dei propri cittadini o in provenienza dai rispettivi territori, di formazione o consulenza tecnica, servizi o assistenza relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione o utilizzo dei beni elencati alle lettere a) i) e ii) di cui sopra;

d) Tutti gli Stati Membri dovranno, conformemente alle rispettive procedure di legge, congelare immediatamente i fondi, i beni finanziari e le risorse economiche che si trovano sul loro territorio alla data dell'adozione della presente risoluzione o successivamente, che sono di proprietà o sotto il controllo, diretto o indiretto, delle persone o entità designate dal Comitato o dal Consiglio di Sicurezza come persone o entità che partecipano o sostengono, anche attraverso altri mezzi illeciti, i programmi della Repubblica Democratica Popolare di Corea connessi alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, o di persone o entità che agiscono per loro conto o dietro loro istruzione; gli Stati Membri dovranno anche assicurare che i propri cittadini od ogni altra persona o entità che si trova sul loro territorio, non mettano a disposizione fondi, beni finanziari o risorse economiche a favore o vantaggio delle suddette persone o entità;

e) Tutti gli Stati Membri prenderanno le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito sul loro territorio delle persone designate dal Comitato, o dal Consiglio di Sicurezza, come responsabili delle politiche, anche sotto forma di sostegno o di incoraggiamento, condotte dalla Repubblica Democratica Popolare di Corea in relazione ai programmi connessi alle armi nucleari, ai missili balistici e alle altre armi di distruzione di massa, nonché i loro familiari, fermo restando che nessuna disposizione del presente paragrafo può costringere lo Stato a rifiutare ai propri cittadini l'ingresso sul suo territorio;

f) Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente paragrafo e prevenire in questo modo il traffico illecito di armi nucleari, chimiche o biologiche, dei loro vettori e relativi materiali, tutti gli Stati Membri sono chiamati a collaborare, conformemente alle proprie autorità giuridiche nazionali e alla propria legislazione e in

conformità con il diritto internazionale, in particolare procedendo all'ispezione del carico delle merci a destinazione o proveniente della Repubblica Democratica Popolare di Corea, a secondo del bisogno;

9. *Decide* che le disposizioni del paragrafo 8 d) di cui sopra non si applicano ai mezzi finanziari o ad altri beni o risorse a proposito dei quali gli Stati interessati hanno stabilito che :

a) erano necessari per pagare le spese ordinarie (viveri, affitti o rate di prestiti ipotecari, medicine o spese mediche, tasse, premi di assicurazione, fatture di servizi pubblici di distribuzione) o per corrispondere gli onorari per importi ragionevoli e rimborsare le spese relative alla prestazione dei servizi legali, o liquidare spese o commissioni relative al mantenimento di fondi, altri beni finanziari o risorse economiche congelati in virtù della legislazione nazionale, dal momento in cui detti Stati hanno informato il Comitato della loro intenzione di autorizzare, nei casi opportuni, l'accesso a detti fondi, altri beni finanziari o risorse economiche e che il Comitato non vi si sia opposto entro i successivi 5 giorni lavorativi;

b) erano necessari per pagare le spese straordinarie, previa notifica da parte di detti Stati al Comitato e consenso di quest'ultimo; o

c) erano soggetti a un privilegio o decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, altri beni finanziari o risorse economiche possono essere utilizzati ai fini di detto privilegio o decisione, a condizione che il privilegio o la decisione siano anteriori alla data della presente risoluzione, non siano a vantaggio di una persona o entità di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 8 o di una persona o entità individuata dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato e che siano stati notificati al Comitato da parte degli Stati interessati;

10. *Decide* che le misure enunciate alla lettera e) del precedente paragrafo 8 cui non si applicano qualora il Comitato stabilisca caso per caso che questo viaggio sia giustificato da motivi umanitari, ivi compresi obblighi religiosi, o ritenga che una deroga favorirebbe la realizzazione degli obbiettivi della presente risoluzione;

11. *Invita* tutti gli Stati Membri a riferire al Consiglio di Sicurezza entro 30 giorni dall'adozione della presente risoluzione in merito alle misure prese ai fini della efficace attuazione delle disposizioni del paragrafo 8 di cui sopra;

12. *Decide* di creare, conformemente all'articolo 28 del suo regolamento interno provvisorio, un Comitato del Consiglio di Sicurezza composto da tutti i membri del Consiglio, che avrà i seguenti compiti:

a) ottenere da tutti gli Stati, in particolare quelli che producono o possiedono beni, materie, materiale, merci e tecnologie citati alla lettera a) del paragrafo 8 di cui sopra, le informazioni concernenti le misure che hanno preso per l'applicazione efficace delle misure imposte dal precedente paragrafo 8 della presente risoluzione, e ogni altra informazione che potrebbe ritenere utile a questo riguardo;

b) esaminare le informazioni ottenute in merito a denunce di violazioni delle misure imposte dal paragrafo 8 della presente risoluzione e prendere i provvedimenti opportuni;

c) esaminare e decidere in merito alle richieste di deroga previste ai paragrafi 9 e 10 di cui sopra ;

d) determinare quali altri beni, materie, materiale, merci e tecnologie devono essere specificati ai fini delle lettere a) i) e ii) del paragrafo 8 di cui sopra;

e) designare tutte le altre persone ed entità soggette alle misure imposte dalle lettere d) e e) del paragrafo 8 di cui sopra;

f) emanare le direttive che potrebbero essere necessarie per facilitare l'attuazione delle misure imposte dalla presente risoluzione;

g) riferire almeno ogni 90 giorni al Consiglio di Sicurezza sui propri lavori, con osservazioni e raccomandazioni, in particolare sui modi per rafforzare l'efficacia delle misure imposte dal paragrafo 8 di cui sopra;

13. *Accoglie con favore e incoraggia nuovamente* gli sforzi compiuti da parte degli Stati interessati a intensificare le loro iniziative diplomatiche, ad astenersi da ogni atto suscettibile di aggravare le tensioni e facilitare la ripresa rapida dei colloqui a sei, al fine di attuare tempestivamente la Dichiarazione congiunta emessa il 19 settembre 2005 da Cina, Stati Uniti d'America, Federazione Russa, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica Popolare Democratica di Corea, di giungere a una denuclearizzazione verificabile della penisola coreana e mantenere la pace e la stabilità nella penisola coreana e nel Nord-Est Asiatico;

14. *Invita* la Repubblica Popolare Democratica di Corea a riprendere immediatamente i colloqui a sei senza precondizioni e ad adoperarsi per l'attuazione celere della Dichiarazione congiunta emessa il 19 settembre 2005 da Cina, Stati Uniti d'America, Federazione Russa, Giappone, Repubblica di Corea e dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea;

15. *Afferma* che seguirà da vicino l'operato della Repubblica Popolare Democratica di Corea e si terrà pronto per l'esame dell'opportunità delle misure enunciate al paragrafo 8 di cui sopra, ivi compreso il loro rafforzamento, modifica, sospensione o rimozione, in funzione di ciò che sarebbe necessario affinché la Repubblica Popolare Democratica di Corea osservi le disposizioni della presente risoluzione;

16. *Sottolinea* che dovrà prendere ulteriori decisioni nel caso in cui saranno necessarie misure aggiuntive;

17. *Decide* di rimanere attivamente al corrente della questione.

06-57208